



Tribunale Ordinario di Lucca
sez. esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

esaminati gli atti;

letta la richiesta di liquidazione del compenso presentata dall'esperto Gabriele Rinaldi presa visione dell'elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità; visto l'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015, ai sensi del quale: *“Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”*;

ritenuto che tale disposizione, in quanto espressamente riferita, quale parametro per la liquidazione del compenso, al prezzo ricavato dalla vendita, non possa che ritenersi esclusivamente applicabile all'attività di stima dell'immobile pignorato (la sola per la quale assuma rilievo, quale parametro per la liquidazione del compenso, l'importo stimato, ai sensi dell'art. 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002), mentre deve escludersi che possa applicarsi alle ulteriori attività, poste in essere dall'esperto ai fini di dare risposta a tutti i quesiti contenuti nel verbale di conferimento dell'incarico;

considerato infatti che per la liquidazione del compenso riferito a tali ulteriori attività non assume rilevanza il valore del bene assoggettato all'esecuzione, con la conseguenza che alla stessa non può ritenersi applicabile la previsione della liquidazione di acconti, in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

liquida all'esperto:

€ 1.100,00, a titolo di acconto sul compenso per l'attività di stima del bene pignorato (50% del compenso riferito al valore di stima);



€ 1.200,00, a titolo di compenso per le attività di cui all'art. 12 delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002, vacanze e indennità;

€ 240,00 per spese.

oltre accessori di legge.

Pone detta somma, detratto il fondo spese se corrisposto a carico del creditore procedente o del creditore munito di titolo che abbia dato impulso alla procedura.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'esperto ed alle parti costituite.

Lucca, 10/04/2024

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G. Es. dr. A.L. Oliva, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

